

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 26 GIUGNO 2015

n. 91



Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 22 giugno 2015, n. 17
Regime Quadro Regionale di Aiuti in esenzione.

Pag. 26416

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 22 giugno 2015, n. 17

Regime Quadro Regionale di Aiuti in esenzione.

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1436 del 16 Giugno 2015 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Capo I
Disposizioni comuni

Art. 1
*Campo di applicazione
e strutture di riferimento*

1. Il presente Regime quadro disciplina l'applicazione nella Regione Puglia delle seguenti misure di aiuto esentati dall'obbligo di notificazione preventiva a norma del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (Regolamento Generale di esenzione):

a) aiuti alla formazione;

b) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità:

b.1 Aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali.

b.2 Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali.

b.3 Aiuti intesi a compensare i sovracosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità.

b.4 Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati

2. Il presente regime si applica a tutti i settori economici.

3. Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente regime-quadro:

Gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

4. Le strutture amministrative di riferimento per la gestione dei singoli interventi sono, prioritariamente, i Servizi dell'Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione e potrà essere attuato, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regime quadro si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dell'allegato 1 dello stesso.

2. Oltre alle definizioni di cui al comma 1, vale la seguente definizione:

- rating di legalità: si intende il Rating di legalità delle imprese richiamato all'art. 5 ter D.L. 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27

Art. 3 *Localizzazione*

1. Le misure di aiuto disciplinate dal presente regime quadro possono essere concesse a entità economiche aventi unità locali attive nel territorio della Regione Puglia. Detta condizione, se non persistente, dovrà verificarsi comunque al momento del pagamento dell'aiuto entro 30 gg. dalla concessione dell'agevolazione a pena di decadenza dal beneficio.

2. Le misure di aiuto disciplinate dal presente regime quadro trovano applicazione per i beneficiari che non abbiano in programma al momento della presentazione della domanda di aiuto, di cessare l'attività nella zona interessata entro due anni dal completamento del piano oggetto dell'aiuto.

Art. 4 *Soggetti beneficiari*

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regime Quadro sono le imprese micro, piccole, medie e grandi che presentano progetti di formazione e/o progetti di assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili.

2. Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti regolarmente un'attività economica. Sono considerate tali le imprese di ogni dimensione, nonché le associazioni, che svolgono attività economiche, le cooperative, anche sociali, i consorzi di piccole e medie imprese con attività esterna.

3. Ai fini del presente **Regime Quadro** le imprese vengono classificate in micro, piccola, media e grande dimensione secondo la seguente definizione e secondo le ulteriori precisazioni in merito, riportate nell'art. 3 e seguenti dell'allegato I al Regolamento comunitario n. 651/2014:

- microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro,
- piccola impresa è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- media impresa è un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- grande impresa è un'impresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa (PMI).

4. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, entro 30 gg dalla concessione del beneficio, devono:

- a) essere regolarmente costituiti secondo il proprio regime giuridico e iscritti nei Registri previsti dalla normativa;
- b) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Principio Deggen-dorf ai sensi dell'art.1,4,a) del Regolamento 651/2014)
- c) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- e) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- f) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, punto 18) del Regolamento CE n. 651/2014;

- g) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;

Art. 5
Intensità di aiuto

1. Il presente Regime Quadro si applica ai seguenti regimi di aiuto:

1) Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

- L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili

2) Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali

L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili.

3) Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità

L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili

4) Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

5) Aiuti alla formazione

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'70 dei costi ammissibili, nei casi indicati all'art. 22 del presente regolamento.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate che dimostrino in modo inequivocabile il flusso di denaro tra il beneficiario e il destinatario finale dell'aiuto.

2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore

al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

3. Gli avvisi emanati in attuazione del presente Regime Quadro ai sensi del successivo art. 8, si adeguano alle disposizioni dell'art. 3, D.M. 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità.

Art. 6
Effetto Incentivante

1. Il presente Regime quadro si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Per gli aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati di cui all'art. 21 nonché per gli aiuti alla formazione di cui all'art. 22 del presente Regime Quadro si ritiene che gli stessi abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto all'autorità regionale concedente. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- (a) nome e dimensioni dell'impresa;
- (b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- (c) ubicazione del progetto;
- (d) elenco dei costi del progetto;
- (e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del regolamento comunitario 651/2014 per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

- a.) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 17 e 19;

- b.) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20;

Art. 7
Soglie di notifica

1. Il presente Regime Quadro non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:

- 1) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- 2) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
- 3) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
- 4) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- 5) aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di formazione.

2. Le soglie elencate nel presente articolo non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale delle misure di aiuto.

Art. 8
Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 7 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo I e II e III del presente regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.

2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da

considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

- (a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
- (b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo I e II e III del presente regolamento.

6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34 del regolamento CE 651/2014, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi

ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati

Art. 9

Modalità e criteri di attuazione degli interventi

1. La gestione di singole misure di agevolazione è di competenza della Regione Puglia e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermedi in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
2. Ai fini dell'attuazione del presente regime di aiuti, i soggetti competenti provvedono ad emanare appositi Avvisi che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. L'Avviso pubblico oltre a far esplicito riferimento al presente Regime Quadro dovrà indicare puntualmente i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande nonché le procedure di valutazione, i criteri per la selezione delle iniziative ed i tempi dell'attività di istruttoria.
4. Entro il termine stabilito dagli Avvisi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d'accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia o tramite piattaforma telematica e invio delle pec relative.

Art. 10

Modalità di ammissione all'agevolazione

1. La Regione Puglia si ispira al principio del *favor participationis* e del soccorso istruttorio purché la domanda di agevolazione non sia viziata o priva di uno o più requisiti essenziali individuati come segue:
 - a. trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;

- b. assenza dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità e dei documenti richiesti dallo specifico avviso, nonché delle dichiarazioni sostitutive previste dallo stesso;
- c. mancata sottoscrizione dei documenti allegati e della relativa domanda;
- d. utilizzo di modulistica e di procedure di invio non corrispondenti alle prescrizioni dell'Avviso;

2. I casi di cui al comma 1 dalla lett. a alla lett. d, devono essere considerati, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento.

3. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Il progetto ammesso non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.

5. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, pena il loro non riconoscimento. Le variazioni che incidono oltre il limite del 20% sul Progetto iniziale approvato, saranno oggetto di valutazione secondo le indicazioni riportate nell'Avviso e di successivo parere autorizzatorio da parte dell'Ufficio competente, al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

Art. 11

Revoche

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere i seguenti casi di revoca del contributo ove concesso:

- a. Violazione delle norme contenute in regolamenti comunitari, norme nazionali e regionali richiamate nel bando pubblico, accertate dagli organi competenti ovvero d'ufficio.
- b. Violazione delle norme contenute nel bando e relative ad ogni singola misura.
- c. Mancato rispetto dei termini di chiusura del progetto finanziato salvo eventuale proroga.
- d. Variazioni non comunicate e/o non autorizzate se superiori al limite del 20% dell'importo del finanziamento come richiamato nell'art. 10. 5.

2. I Bandi possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. La revoca del beneficio è disposta con specifico provvedimento motivato dell'ufficio di gestione e comporta il recupero del beneficio effettivamente erogato.

Art. 12

Trasparenza e Pubblicità

1. Il presente Regime Quadro si applica agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi ("aiuti trasparenti"). Gli aiuti concessi sulla base per presente regime-quadro assumono la forma di sovvenzioni, che sono considerati forma di aiuto trasparente.

2. Il soggetto cui è affidata la gestione dello specifico intervento provvede a dare idonea diffusione delle informazioni relative all'aiuto garantendo la pubblicazione delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II del reg comunitario 651/2014 o di un link che dia accesso a tali informazioni;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o di un link che dia accesso a tale testo;

- c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento comunitario 651/2014 su ciascun aiuto individuale superiore a 500.000 EUR.

3. Le informazioni menzionate al paragrafo 2 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Art. 13

Relazioni annuali/registri

Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello cui la relazione si riferisce, la Regione si impegna a trasmettere una relazione circa l'andamento del regime, in formato elettronico (sistema SARI), ai sensi del regolamento di esecuzione (CE) 794/2004 e smi (articoli 5 e 6 e all. III A).

Ai fini della predetta relazione, tutti i soggetti concedenti aiuti ai sensi del presente regime, sono obbligate a fornire le relative informazioni nei tempi utili. Nella relazione annuale viene anche indicata la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto.

L'autorità concedente si impegna a conservare un registro degli aiuti concessi in applicazione del presente regime-quadro, che contenga le informazioni e i giustificativi necessari per valutare se le condizioni di esenzione previste dal regolamento siano soddisfatte, e si impegna a conservare tali registrazioni per dieci anni a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto a norma del presente regime-quadro. In particolare le informazioni riguardano la dimensione dell'impresa, l'effetto di incentivazione e l'importo dell'aiuto, suddiviso per costo solo in caso di "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti".

Tali registri saranno resi disponibili, per le eventuali verifiche sulla corretta applicazione del regolamento di esenzione 651/2014.

Art. 14

Controlli

1. La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realiz-

zazione degli interventi ammessi all'agevolazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. I controlli potranno essere effettuati dalla Regione Puglia o per il tramite da soggetto intermedio, ove delegato, dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.

3. L'impresa dovrà inoltre custodire per 10 (dieci) anni dall'erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

4. L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 10 (anni) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

Art. 15

Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa

1. Le sovvenzioni potranno essere rendicontate secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione all'intervento finanziato, oppure in applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi previste dalle regole del FSE (articolo 67 del Regolamento 1303/2013, articolo 14 del Regolamento 1304/2013).

Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, conferma d'ordine) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

2. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettiva-

mente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

3. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:

- a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
- d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
- f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

4. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

CAPO II
AIUTI A FAVORE
DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI
E DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ

Art. 16
Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1. "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

2. "costi salariali": l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.

3. «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;

4. «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro

interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

5. «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

6. «lavoratore con disabilità»:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

7. Per "posto di lavoro protetto" si intende il posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili.

8. Per assunzione si intende esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 17

*Aiuto per assunzione lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali*

1. Per le assunzioni effettuate in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa l'aumento

netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti non è richiesto o si presume.

In ogni caso le assunzioni effettuate a seguito di licenziamenti per riduzione del personale effettuate sul territorio nazionale negli ultimi 12 mesi non rappresentano un aumento netto.

2. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi di lavoro applicabili per settore di riferimento.

3. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Art. 18

Costi ammissibili

1. Le spese ammissibili riferite agli aiuti alle assunzioni sono i costi salariali lordi di ciascun lavoratore assunto, considerati nei dodici mesi successivi all'assunzione a tempo indeterminato.

I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

Per «costi salariali» si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

2. I costi salariali lordi di ciascuna unità lavorativa assunta da considerare ammissibili a rimborso,

sono rilevabili, dal prospetto paga mensile, redatto in conformità alla normativa vigente e ai vincoli contrattuali di riferimento, dalla quota maturata da ciascuna unità lavorativa relativa al Trattamento di fine rapporto e dai ratei riferiti alle mensilità maturate. Gli oneri contributivi e previdenziali (INPS e INAIL) vanno anch'essi considerati al lordo di tutte le agevolazioni di cui l'impresa beneficia.

3. Non sono comunque ammissibili:
- le spese di garanzia fidejussoria e quelle relative a imposte e tasse;
 - i titoli di spesa regolati in contanti;

Art. 19

Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.

3. Per le assunzioni effettuate in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa l'aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti non è richiesto o si presume.

In ogni caso le assunzioni effettuate a seguito di licenziamenti per riduzione del personale effettuate sul territorio nazionale negli ultimi 12 mesi non rappresentano un aumento netto.

4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.

5. L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili.

Art. 20

Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità

1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

- (a) i costi per l'adeguamento dei locali;
- (b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
- (c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;
- (d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro; i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;
- (e) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.

3. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

Art. 21

Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati

1. Gli aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono:

- (a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;
- (b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.

3. L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

CAPO III

AIUTI ALLA FORMAZIONE

Art. 22

Aiuti alla formazione

1. Il presente regime-quadro si applica ai progetti impartiti sia direttamente dalle imprese sia da organismi formativi (beneficiari dell'operazione insieme alle imprese ma non dell'aiuto). Nell'ipotesi in cui i corsi siano svolti da organismi formativi, l'amministrazione concedente richiede a questi

ultimi di assicurare che le imprese beneficiarie dell'aiuto contribuiscano al finanziamento del progetto formativo con l'intensità di aiuto individuata nell'avviso. Inoltre, al fine di garantire la qualità della formazione, questa potrà essere impartita da quegli organismi che siano in regola con le norme regionali sull'accreditamento al momento dell'erogazione dell'aiuto, secondo le modalità stabilite nei singoli avvisi.

2. Si possono concedere aiuti alla formazione, ad eccezione della formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale e regionale obbligatoria in materia di formazione, purché l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'70 % dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

- a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
- b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma soprannumerari;
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

3. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

- a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro

uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

- c) costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Abrogazione e rinvii

Il Regolamento Regionale n. 2/2009 è abrogato. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 651/2014.

Art. 24

Dotazione finanziaria e durata del regime

Lo stanziamento complessivo previsto per l'attuazione delle misure di aiuto esentate ai sensi del presente Regime Quadro è pari ad € 500.000.000,00 a valere sulle risorse regionali, nazionali e del P.O Puglia FSE 2014/2020.

Tale stanziamento potrà essere ridotto in considerazione dell'eventuale ricorso allo strumento del De minimis.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e si applica fino al 30 giugno 2021, corrispondente al periodo di vigenza massimo del Regolamento (CE) n. 651/2014.

Dopo il 30.06.2021 (o altro termine derivante da eventuali proroghe del regolamento 651/14) la Regione potrà procedere alla erogazione dei finanziamenti anche a seguito di scorrimento delle graduatorie per recupero delle economie.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 22 giugno 2015

VENDOLA

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 Campo di applicazione e strutture di riferimento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Localizzazione
- Art. 4 Soggetti beneficiari
- Art. 5 Intensità di aiuto
- Art. 6 Effetto Incentivante
- Art. 7 Soglie di notifica
- Art. 8 Cumulo
- Art. 9 Modalità e criteri di attuazione degli interventi
- Art. 10 Modalità di ammissione all'agevolazione
- Art. 11 Revoche
- Art. 12 Trasparenza e Pubblicità
- Art. 13 Relazioni
- Art. 14 Controlli
- Art. 15 Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa

CAPO II AIUTI A FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ



- Art. 16 Definizioni
- Art. 17 Aiuto per assunzione lavoratori svantaggiatisotto forma di integrazioni salariali
- Art. 18 Intensità di aiuto e costi ammissibili
- Art. 19 Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali
- Art. 20 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità
- Art. 21 Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati

CAPO III AIUTI ALLA FORMAZIONE

- Art. 22 Aiuti alla formazione

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Abrogazione e rinvii
- Art. 24 Dotazione finanziaria e durata del regime



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza